



COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per le collaborazioni civiche.

L'anno **Duemilaquindici** Addì **Otto** del mese di **Ottobre**

alle ore 21.30, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	BADANO	GABRIELE	X
2	BERGERO	FLAVIO	X
3	COSTA	GESSICA	X
4	PELLEGRINO	GRAZIANO	X
5	PANELLI	ITALO	X
6	PRANDO	CARME MARIA	X
7	MACCIO'	SABRINA	X
8	SANTORO	IVANA	X
9	CAVIGLIA	MATTEO	X
10	CAPPA	ANTONIO	X
11	INCORVAIA	GIO LUCAS	X
		Totale n.	10
			1

Partecipa il Dott. Sandro AGNELLI, Segretario Comunale.

Il Sig. BADANO Gabriele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per le collaborazioni civiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato: che la collaborazione civica è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che può essere strumento per l'individuazione dei bisogni per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia;

- Che per collaborazione civica si fa riferimento a quell'insieme di attività prestate in modo personale da soggetti a favore dell'Amministrazione comunale che a sua volta riconosce un compenso rapportato alla prestazione eseguita stabilita ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente;

Accertato: che è intenzione dell'Amministrazione comunale prevedere una forma di collaborazione tra Comune e cittadini residenti al fine di poter dare la possibilità ai residenti di prestare la propria opera al Comune riconoscendogli un compenso anche a scomputo di eventuali debiti da questi contratti nei confronti del Comune;

Rilevata, conseguentemente la necessità di regolamentare tale rapporto mediante la adozione di un regolamento comunale;

Vista: la bozza di regolamento concordata oggetto di approvazione;

Visto: il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

Di approvare il regolamento comunale per le collaborazioni civiche costituito di n. 9 articoli che viene allegato alla presente delibera facendone parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI PLODIO

(PROVINCIA DI SAVONA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI COLLABORATORI CIVICI

Il presente regolamento (costituito da n. 9 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 8/10/15.

ART. 1 - Definizione, finalità e oggetto della collaborazione civica

ART. 2 - Ambito di applicazione

ART. 3 - Istituzione dell'Albo dei singoli collaboratori civici

ART. 4 - Requisiti richiesti ai cittadini collaboratori civici

ART. 5 - Iscrizione all'Albo

ART. 6 - Cancellazione dall'Albo

ART. 7 - Disciplina applicativa

ART. 8 - Graduatorie

ART. 9 - Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 - Definizione, finalità e oggetto della collaborazione civica

- La collaborazione civica è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
- Ai fini del presente Regolamento per collaborazione civica si fa riferimento a quell'insieme di attività prestate in modo personale dai soggetti indicati al comma 3 del presente articolo a favore dell'Amministrazione comunale che a sua volta riconosce un compenso rapportato alla prestazione eseguita stabilita ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.
- Possono svolgere le attività del seguente Regolamento i cittadini residenti in Plodio i quali presentano nei confronti del Comune un debito per tasse, imposte o tributi comunali e aventi un ISEE familiare pari o inferiore a euro 6.000,00.
- Il servizio è svolto da cittadini su base volontaria; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 2, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio

già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

- E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.

ART. 2 - Ambito di applicazione

1. I collaboratori iscritti all'apposito Albo di cui all'articolo 3 saranno impiegati per favorire gli interventi comunali di erogazione di servizi minuti e diffusi, in modo coordinato e territorialmente integrato nonché per espletare attività di pubblica utilità quali:
 1. sorveglianza e piccola manutenzione, nonché pulizia del cimitero comunale;
 2. sorveglianza, pulizia, piccola manutenzione ordinaria nelle strutture sportive comunali;
 3. servizio disabili e anziani e trasporto, accompagnamento e vari;
 4. sorveglianza e pulizia, custodia e piccoli lavori di manutenzione del verde pubblico;
 5. piccola manutenzione e pulizia strade pubbliche, nonché infrastrutture pertinenziali;
 6. lavori di piccola manutenzione;
2. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei collaboratori individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i collaboratori civili.
3. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di collaborazione hanno il compito di impostare e quantificare economicamente un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del collaboratore.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'albo di cui al successivo art. 3 di nuovi collaboratori interessati allo svolgimento dell'attività.

ART. 3 - Istituzione dell'Albo dei singoli collaboratori civili

1. E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo, nel quale singoli collaboratori possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 2.
2. La gestione dell'Albo é affidata ad un responsabile unico per tutto l'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

ART. 4 - Requisiti richiesti ai cittadini collaboratori civili

I cittadini che intendono svolgere attività di cui al presente Regolamento devono possedere i

seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18;

idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;

assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;

i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

ISEE familiare pari o inferiore ad € 6.000/anno.

Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di collaborazione, potrà essere richiesta al collaboratore la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda espressamente.

ART. 5 - Iscrizione all'Albo

1. Nella domanda di iscrizione il collaboratore é tenuto a fornire:

- a) le generalità complete del collaboratore e la sua residenza;
- b) autocertificazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- c) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il collaboratore intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo;
- d) la dichiarazione ISEE;

ART. 6 - Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dei collaboratori dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

rinuncia;

accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;

rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

ART. 7 - *Disciplina applicativa*

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di collaboratori singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i collaboratori vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di collaborazione di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i collaboratori. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
3. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.
4. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli collaboratori, questi e il Responsabile degli Uffici interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:
 - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i collaboratori;
 - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti;
 - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione Comunale e i collaboratori in relazione alle attività da questi svolte;
 - l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione Comunale in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - l'assunzione da parte del collaboratore delle spese di assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, nonché la dotazione a carico del collaboratore dei dispositivi di protezione individuale in rapporto al servizio svolto come da norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
 - le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore

aggiunto che la collaborazione è in grado di generare, con l'indicazione delle tasse, imposte o tributi interessati;

- La Giunta Comunale approva sia il progetto sia il rendiconto finale redatto dall'Ufficio competente che attesta la regolarità e la completezza del lavoro svolto.
- Qualora il collaboratore civico, per qualunque motivo non porti a termine il progetto concordato con l'Ufficio e Amministrazione non potrà in alcun modo essere rimborsato delle spese sostenute per l'assicurazione e per le dotazioni, né gli verrà corrisposto alcun compenso o gli verranno riconosciute le detrazioni concordate.
- I singoli soggetti impiegati nelle attività devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza e comunque della cittadinanza.
- L'Amministrazione Comunale può avvalersi di persone iscritte nell'Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti collaboratori di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti collaboratori e fermo restando i limiti di cui all'art. 1 comma 3;

Art. 8 - Graduatorie

In ragione delle domande di iscrizione all'elenco verrà redatta una graduatoria che privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

- ISEE sino a € 2.500	punti 8
- ISEE sino a € 4.500	punti 6
- ISEE sino a € 6.000	punti 4
- Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) punti 3	
- Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) punti 1	
- Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto punti 2	
- I nuclei monogenitoriali con minori a carico punti 3	
- I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	punti 4
- Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	punti 2

- Morosità non colpevole punti 3
- Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda
punti 1

ART. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.